



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. N° ____ del _____

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune, disciplina la organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è uno dei poli di determinazione dell'indirizzo politico, programmatico e amministrativo del Comune, ne verifica l'attuazione e controlla tutta l'attività dell'Ente. **Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto del Comune di Scicli e dal presente regolamento.**
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida, eventuale surrogazione e giuramento dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione di motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.**

Art. 3

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente Regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati e **le norme richiamate** al precedente articolo 1 e le norme richiamate all'articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capi gruppo.

5. Qualora, nella conferenza dei capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati dai capi gruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente Regolamento.

CAPO II LE ADUNANZE

ART. 4 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso l'aula consiliare del Palazzo Municipale, nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta ed il Collegio dei Revisori del Conto.
2. Nella stessa sala un apposito spazio è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Altro spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario, ai Revisori del Conto e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della stessa sede o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, **in altri luoghi pubblici e mediante altri mezzi di comunicazione e sito Internet del Comune.**
6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la Bandiera Italiana, **della Unione Europea e quella della Regione Siciliana.**
7. Il Consiglio Comunale può essere altresì convocato congiuntamente ai Consigli Comunali di altri Comuni anche fuori del proprio territorio.

Art. 5 PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione. **La**

pubblicità delle adunanze potrà essere agevolata mediante riprese e trasmissione radiotelevisiva via internet o tramite l'ausilio di altri mezzi tecnologici.

2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulla qualità o sul comportamento di persone od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e il Segretario Comunale, il quale può richiedere l'ausilio di altri funzionari, tutti vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 6

ADUNANZE "APERTE"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la conferenza dei capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente oltre ad interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate, anche interventi di singoli cittadini.
4. Durante le "adunanze aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO III I CONSIGLIERI

ART. 7

MANDATO ELETTIVO

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e la indennità sono regolate dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini entro il II° grado o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
- 2 bis Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
- 2 ter I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio
4. Il Consigliere Comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberativi del Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente che non abbia preso parte alla deliberazione.
5. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta. Di norma le nomine saranno fatte in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari.

ART. 8

DIMISSIONI - DECADENZA - RIMOZIONE - SOSPENSIONE

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto (art. 16).
2. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.
- 7. La decadenza dalla carica di membro delle commissioni consiliari è disciplinata dallo Statuto Comunale, verificandosi le condizioni in esso previste.**

CAPO IV DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 9 INIZIATIVA

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di interpellanze e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio oppure mediante richiesta di un dibattito generale su argomenti di pubblico interesse.

ART. 10 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La proposta di deliberazione, formulata in forma scritta ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 142/90 come recepiti dall'art. 1 comma I, lett. i della legge regionale 48/91 **e successive modifiche ed integrazioni** e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La non ammissibilità motivata espressa nei 20 giorni successivi viene comunicata dal Presidente al Consigliere proponente. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

ART. 11 PRESENTAZIONE EMENDAMENTI

I Consiglieri hanno diritto di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazione e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, **di regola, entro 24 ore prima dell'adunanza consiliare, al fine di consentire la regolare istruttoria degli stessi. In via eccezionale gli emendamenti possono essere presentati oltre il suddetto termine e/o durante il corso del dibattito, e verranno discussi solo se autorizzati dal Consiglio Comunale.** Un emendamento ritirato dal proponente può esser fatto proprio da un altro Consigliere. Il Presidente è tenuto a dare lettura degli emendamenti proposti dai singoli Consiglieri. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.

ART. 12 ISTRUTTORIA PROPOSTE EMENDAMENTI

Le proposte di emendamento pervenute **entro il termine di 24 ore prima dell'adunanza** sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate **oltre il suddetto termine o** nel corso dell'adunanza **se autorizzate dal Consiglio** il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata

dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.

ART. 13 PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto, e se il fatto risulta vero, quali provvedimenti l'Amministrazione Comunale ha già adottato od intenda adottare.
2. L'interrogazione deve pervenire al Sindaco entro l'ottavo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere risposta. La risposta può essere orale e, su richiesta dell'interrogante, scritta.
3. L'interrogazione, ove abbia carattere d'urgenza e non richieda risposta scritta, può essere effettuata anche durante la seduta.

Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello della presentazione.

4. **Alla risposta fornita dal Sindaco, o dall'assessore delegato per materia, può replicare solo il Consigliere interrogante, ovvero in caso di più proponenti l'interrogazione solo il primo firmatario della stessa, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro il limite temporale di 3 minuti.**

ART. 14 PRESENTAZIONE INTERPELLANZE

I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione Comunale od i suoi intendimenti su un determinato argomento. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti per le interrogazioni.

ART. 15 NUMERO DI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Nella stessa seduta ciascun Consigliere non può presentare più di **due** interrogazioni o interpellanze.

ART. 16 TRATTAZIONE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene, di norma, nella parte iniziale della seduta. Il tempo riservato, a tale scopo, non può superare i sessanti minuti. Per la loro trattazione, in aula, non necessita il numero legale dei Consiglieri.
2. Non si può dar luogo alla discussione delle interrogazioni e delle interpellanze quando risulti assente l'unico presentatore.
3. L'interrogazione o l'interpellanza viene letta dal presentatore o da uno dei presentatori, il quale potrà illustrarne il contenuto al Consiglio.

ART. 17
PRESENTAZIONE MOZIONI

1. I Consiglieri possono presentare **fino ad un massimo di due mozioni per adunanza**. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materia di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente Regolamento.
3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.

ART. 18
PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO

1. I Consiglieri possono presentare ordini del giorno. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al Presidente ed ai Capi Gruppo consiliari, ne dà lettura ed illustra il contenuto al Consiglio.
3. Ogni Capo Gruppo può intervenire, al fine di precisare l'orientamento del proprio gruppo consiliare in merito all'oggetto dell'ordine del giorno presentato, nel tempo limite di cinque minuti. A conclusione del dibattito, il Presidente riassume la discussione svolta, procede alla votazione conclusiva.

ART. 19
DIRITTO D'ACCESSO

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle sue Aziende, Istituzioni ed Enti Dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o Regolamento.
3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 20
RICHIESTA ATTI

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia degli atti di cui all'articolo precedente.
2. La richiesta delle singole copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria Generale. La richiesta è ricevuta su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui chiede copia ed apporre data e firma. Il

modulo contiene la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene presso l'ufficio competente entro i due giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso **il rilascio avverrà nei quattro giorni successivi alla richiesta.**
4. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'espletamento del mandato elettivo ed in esenzione dei diritti di segreteria.

CAPO V GLI ORGANI CONSILIARI

ART. 21

I GRUPPI CONSILIARI - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

1. I Consiglieri Comunali, dopo la convalida degli eletti, si costituiscono in gruppi consiliari composti da almeno **due** componenti. Nel caso non sia possibile costituire **gruppi di due unità**, sarà costituito un gruppo misto di almeno due unità. I Consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarano la propria appartenenza ad un gruppo sono assegnati d'ufficio al gruppo misto.
I gruppi consiliari eleggono nel proprio seno un capo gruppo che partecipa alla conferenza dei capi gruppo.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo eletto alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
Con la stessa procedura devono essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il Consigliere del gruppo più anziano per preferenze individuali.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi è assegnato d'ufficio al gruppo misto. Qualora più Consiglieri vengono a trovarsi nella predetta situazione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei Consiglieri interessati.
6. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni e concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo adempimento dell'attività consiliare.
7. La conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente.
8. Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza.
9. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. E' inoltre convocata dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre capi gruppo.

10. La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
11. I capi gruppo hanno facoltà di delegare per iscritto un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati a intervenire personalmente.
12. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la Giunta assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
13. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo è redatto apposito verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o di un dipendente dallo stesso all'uopo designato.
14. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della conferenza nel loro domicilio almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della stessa convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.
- 15. Le variazioni e modifiche apportate al presente articolo si applicheranno a far data dal prossimo rinnovo del Consiglio Comunale.**

ART. 22

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari alle quali vengono attribuite le competenze per le materie a fianco di ciascuna indicate.
 - 1[^] Commissione: Affari Generali e Istituzionali, Personale, Organizzazione dell'Ente, **Trasparenza e Controllo dell'Azione Amministrativa;**
 - 2[^] Commissione: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Viabilità, Trasporti, Protezione Civile, Arredo Urbano, Verde Pubblico, **Energia e Fonti Rinnovabili;**
 - 3[^] Commissione: Bilancio, Finanze e Patrimonio, Programmazione, Sviluppo Economico, Lavoro, Servizi Demografici, Polizia Urbana e Annona, **Comunicazione e Pubblicità dell'Ente;**
 - 4[^] Commissione: Servizi Sociali e Solidarietà Sociale, Igiene e Sanità, Ecologia, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo, **Pari Opportunità.**

Le predette Commissioni debbono fornire gli elementi di studio ed esprimere i propri pareri, non obbligatori, né vincolanti, sulle materie di cui sopra, a richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, entro i termini stabiliti nella richiesta stessa.

I Regolamenti Comunali saranno inviati ed esaminati dalle Commissioni Consiliari Permanenti competenti per materia, al fine di esprimere il relativo parere.

2. Ciascuna Commissione è composta da 5 Consiglieri designati dai capi gruppo consiliari e vengono nominate dal Presidente del Consiglio, con propria ordinanza, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.
3. Ciascuna Commissione nella prima seduta – convocata dal Presidente del Consiglio – elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente e un Segretario, con votazione separata e con voto limitato ad uno. A parità di voti è eletto **il Consigliere più anziano per preferenze individuali.**
4. Le Commissioni durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale può procedere al rinnovo delle Commissioni medesime, ancor prima della scadenza del periodo, per i motivi ritenuti più opportuni.

I membri delle Commissioni possono essere confermati nella carica.

Nessun Consigliere può far parte contemporaneamente di più di due Commissioni.

5. Ciascuna Commissione viene convocata dal Presidente, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco, mediante diramazione di apposito ordine del giorno, da notificare a mezzo del messo comunale, almeno 24 ore prima della riunione. Esse deliberano con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del Presidente).
6. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
7. Per ogni singolo oggetto di studio e di consultazione o parere da dare, debbono redigere formale verbale di deliberazione su apposito registro, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Le richieste di studio e di consultazione da parte del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, vanno rimesse al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà ad inoltrarle ai rispettivi Presidenti delle Commissioni. I risultati degli studi e consultazioni vanno rimessi, all'organo richiedente e al Presidente del Consiglio, a cura del Segretario della Commissione, per estratto dal predetto registro dei verbali delle deliberazioni.
9. Le Commissioni possono sottoporre al Consiglio Comunale e agli altri organi dell'Amministrazione proposte concrete, di propria iniziativa, su studi comparati, per tutti le materie di competenza di ciascuna di esse, allo scopo di poterle tradurre in proficuo dibattito ed in eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse del Comune.

Al fine di redigere proposte concrete di cui sopra le commissioni inviano l'estratto del registro dei verbali delle deliberazioni al Capo Settore competente che avrà compito di collazionare le modifiche apportare in proposta concreta entro 15 giorni dal ricevimento delle copie dei verbali.

10. Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascuna Commissione, la quale, regolarmente convocata dal suo Presidente, non si sia riunita per tre sedute consecutive. Il Consiglio Comunale può dichiarare, inoltre, decaduto ciascun componente di ogni Commissione che non sia intervenuto per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
11. Le dimissioni dei componenti delle commissioni vanno presentate ai rispettivi Presidenti, che riferiscono al Consiglio Comunale, per la relativa sostituzione.
12. I componenti di ciascuna Commissione, per quanto riguarda l'astensione nelle deliberazioni, devono osservare l'art. 176 dell'Ordinamento Enti Locali già menzionato.
13. Alle Commissioni previste del presente Regolamento possono essere destinati, per il normale disbrigo delle relative pratiche, dipendenti comunali, scelti preferibilmente fra coloro i quali sono distaccati ai rami dei vari Assessorati, con ordine di servizio del Segretario Comunale.
14. Le norme stabilite per le Commissioni Consiliari permanenti si applicano, in quanto compatibili, anche alle Commissioni di inchiesta e speciali di cui all'art. 20 dello Statuto.

ART. 23 COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Il Consiglio, nell'esercizio della sua funzione di controllo politico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire nel suo seno Commissioni d'inchiesta su qualsiasi materia attinente l'Amministrazione Comunale, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferisce al Consiglio Comunale.
3. Della Commissione fanno parte, in maniera paritetica, i rappresentanti dei gruppi consiliari. Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta di ciascun componente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine e ad esso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, La Commissione può effettuare l'audizione di componenti del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di ottemperare. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate sino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un funzionario incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.
7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio, preso atto della relazione, adotta i provvedimenti conseguenti se di Sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività e viene sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

ART. 24

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida ed eventuale surroga, procede nel suo seno alla elezione del Presidente.
 2. Per la elezione alla prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 3. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice dei voti
- 3.bis Per la elezione del vice Presidente si applicano le stesse modalità previste per il Presidente.**
4. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Comunale secondo le modalità dello Statuto (art. 9).
 5. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni alla stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto
 6. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

7. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente Regolamento.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
10. Al fine di assicurare il buon andamento dei lavori, il Presidente programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capi gruppo.
11. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, i Revisori dei Conti, le istituzioni, le aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
12. Per le convocazioni del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni Consiliari permanenti e della conferenza dei capi gruppo, il Presidente si avvale dell'ufficio di presidenza e, ove occorra, del Servizio di Segreteria Generale.

ART. 25 ATTRIBUZIONI E POTERI

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni Consiliari e la Presidenza del Consiglio. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, compresi le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interessi generali, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti delle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Il Presidente fornisce i chiarimenti e i nuovi elementi di giudizio richiesti per le delibere del Consiglio. La trasmissione di documenti, relazioni o attestazioni sarà effettuata dal Segretario Comunale.

CAPO VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 26 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente Regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo-eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto **dalla normativa regionale vigente**.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo Statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per Statuto.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il componente del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo-eletto fino all'elezione del Presidente.
4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta come previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a partecipare. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzioni e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
5. Il Consiglio Comunale, come previsto dallo Statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
6. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

ART. 27 ORDINE DEL GIORNO

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta.
Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, gli Assessori, nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri Comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale, che rimette alla Segreteria Generale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica,

esonero l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'Albo Pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altri particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo Statuto.

ART. 28

TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, e computato il giorno della consegna dell'avviso e non quello dell'adunanza.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di trentasei ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno dodici ore prima della ripresa come previsto dall'art. 25.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 5,
7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 29

PUBBLICAZIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e urgenti è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura dell'Ufficio di Presidenza:
 - Al Sindaco e agli Assessori;
 - Alle Forze dell'Ordine;
 - Agli uffici ed agli organismi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. L'avviso e l'ordine del giorno degli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione.

ARTI 30

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Generale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza computando i termini con le modalità dell'art. 28 comma 2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima dalla riunione.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario d'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati, **ed a richiesta l'Amministrazione deve fornire loro una copia di tutta la documentazione inerente l'argomento di che trattasi.**
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti debbono essere depositati nella sala delle adunanze e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.
5. Le proposte relative all'approvazione di Bilancio di Previsione, del programma delle Opere Pubbliche, del Conto Consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

CAPO VII LE ADUNANZE

ART. 31

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione secondo le modalità di cui al successivo comma 7, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio. Se le sedute di inizio e di ripresa si sono protratte per oltre 24 ore dall'inizio, la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo ed alla stessa ora della seduta di inizio, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3. Nella seduta di prosecuzione, per la quale non è configurabile ordine del giorno aggiuntivo, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedono una maggioranza diversa. le

eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. Si opera quindi l'arrotondamento per eccesso.

4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.
5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello, si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della deliberazione e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che s'assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
7. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario. Il Presidente dispone la sospensione temporanea della adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale vien effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86,
8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 32

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
2. Il Sindaco o gli Assessori, informati come previsto al comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le proposte dall'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione: i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante la dichiarazione di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato, oppure in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

ART. 33

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il parere di legittimità, quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta, sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, è sostituito da chi ne ha le funzioni vicarie.
3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

CAPO VIII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 34

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere la onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronunzia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione, **momentanea**.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i capi gruppo presenti per circoscrivere l'incidente e rimuovere le cause; alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva, o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata di quella adunanza.

6. Le procedure e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.
7. **Il Presidente, qualora si rendesse necessario, al fine di fare rispettare le decisioni di cui ai commi precedenti può avvalersi della forza pubblica.**

ART. 35

COMUNICAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo, può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri, in tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulla comunicazione può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti **relativi** all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizie a seduta iniziata.

ART. 36

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine della trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei componenti del Consiglio si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

ART. 37

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio salvo che il Presidente dia loro facoltà per particolari motivi di parlare seduti.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito ed al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitati discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazioni o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

ART. 38

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando nessuno chiede la parola, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di **cinque** minuti e la seconda per non più di **tre**, per rispondere all'intervento del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente art. 34 e di norma per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarano di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a **tre** minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio Preventivo, al Conto consuntivo, ai Regolamenti ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali, nonché la relazione semestrale del Sindaco. In ogni altra occasioni limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 39

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo e, per

ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 40

MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
2. Costituisce “fatto personale” l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente Regolamento, una Commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazione.

ART. 41

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo ad esso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio e sono alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nella sala solamente su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Qualora da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della seduta od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito nel primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

ART. 42

TERMINE DELL'ADUNANZA

1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la conferenza dei capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. Alla apposita conferenza dei capi gruppo deve essere invitato il Sindaco e il Segretario Comunale.

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilito dal Presidente, udita la conferenza dei capi gruppo.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso dell'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza ed urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i capi gruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'Assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto dal precedente art. 27.
5. Nel caso che **sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà comunicazione scritta del giorno e dell'ora e della ripresa a tutti i consiglieri.**

CAPO IX LE DELIBERAZIONI

ART. 43 FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Tutti gli atti devono essere motivati.
3. Su ogni proposta di deliberazione, predisposta dall'ufficio competente, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri debbono essere inseriti nelle deliberazioni.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. L'istruttoria delle deliberazioni è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari ad assumere le decisioni che allo stesso competono.
6. Quando il testo della deliberazione proposta viene dal competente ufficio, depositata nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia stata data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere precisandone i motivi.
7. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronunzia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza e il testo

del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, unitamente al parere espresso dal Segretario.

8. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterario.
9. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalla legge o da altre disposizioni regolamentari, ove consentito, si prescinde da essi, facendolo constatare nell'atto e riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.
10. Il Consiglio Comunale, approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
11. Il Consiglio, secondo il principio dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati **conosciuti** al momento dell'adozione del provvedimento.
12. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al comma precedente deve essere espressa menzione della volontà dell'Organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
13. Nei casi in cui gli atti coi quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 44

REDAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario Comunale.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quanto la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la volontà è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o quelle dettate a verbale, qualora siano contenute **entro tre righe**.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie, non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o dal Consigliere che si ritiene offeso.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere le sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

ART. 45

APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale presenti all'adunanza, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di Segreteria.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nel merito della discussione sull'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare due Consiglieri, uno a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

ART. 46

LE VOTAZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuato normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto o nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione sull'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

- b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
- emendamenti soppressivi
 - emendamenti modificativi
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli ed articoli, la votazione avviene singolarmente su ciascuna parte, quando ciò è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso ed in forma palese. Per i bilancio e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.
8. Qualora è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.
9. Ai sensi dell'art. 17 comma 2° dello Statuto, costituisce ipotesi di conflitto di interesse prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continue o ricorrenti, appalti, cessazioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali.
- Il conflitto sussiste sia se trattasi di interesse proprio che di interesse di congiunti ed affini fino al 4° grado ovvero di imprese o enti con i quali il consigliere abbia rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera.
10. L'obbligo ed il divieto di cui al 1° comma dell'art. 17 dello Statuto, in materia di pianificazione urbanistica, sussistono limitatamente alla ipotesi prevista dall'art. 1 della L.R. 10/08/1995, n° 57.

ART. 47

FORME DI VOTAZIONE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione, La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso se sia pronunciato in Consiglio, su proposta dal Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario Comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando "SI" se approvano la proposta o "NO" se non approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con

l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo la espressione del voto o l'astensione.
4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, con la seguente procedura:
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Generale o dall'ufficio di Presidenza, in bianco, uguale di colore e formato, prive di segno di riconoscimento tranne all'interno con il timbro dell'Ufficio di Segreteria;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda "SI" per l'approvazione alla proposta o "NO" in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende leggere nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda, oltre il numero previsti si considerano come non scritti;
 - d) quando la legge, lo Statuto ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano le elezioni, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tale rappresentanza. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti;
 - e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;
 - f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

ART. 48

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede "un quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari di almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti. **Con la stessa maggioranza di cui al presente comma, viene approvata l'immediata esecutività delle delibere di Consiglio che ne necessitano.**
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità dei voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

CAPO X

ART. 49

DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri Comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
2. Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare, all'Organo di Revisione, agli Enti, Istituzioni dipendenti dal Comune o ai quali lo stesso partecipa.

ART. 50

ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'Organo di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.